

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Comitato Interministeriale dei Prezzi.

Provvedimento n°949 dell'11 Novembre 1961 - Contributi di allacciamento.

Con riferimento a quanto previsto dal Capitolo VII del provvedimento n.941 del 29 Agosto 1961, e ad integrazione dell'ultimo capoverso delle premesse dello stesso provvedimento, il Comitato interministeriale dei prezzi, sentita la Commissione centrale dei prezzi, ha disposto quanto appresso con decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica Italiana, anche in sostituzione delle norme relative ai contributi di allacciamento contenute nel capitolo VII del provvedimento n.348 del 20 Gennaio 1953 e nel paragrafo 2) del capitolo VIII del provvedimento n.620 del 28 Dicembre 1956.

CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO

(Capitolo VII del provvedimento n° 941 )

A) CABINE DI TRASFORMAZIONE MEDIA TENSIONE - BASSA TENSIONE

Ai fini della determinazione dei contributi di allacciamento che le imprese fornitrici hanno facoltà di riscuotere dagli utenti, si considerano due categorie di cabine destinate a trasformare la media tensione in bassa tensione:

a) cabine delle Imprese fornitrici installate in centri e nuclei con almeno 200 abitanti in base alle risultanze dei censimenti periodici della popolazione;

b) tutte le altre cabine delle imprese fornitrici. Dette cabine passeranno alla precedente categoria se installate in centri e nuclei, quando questi, in base ai dati dei futuri censimenti, abbiano raggiunto i 200 abitanti.

Le imprese fornitrici devono tenere a disposizione, per eventuali controlli, la necessaria documentazione, dalla quale risulti l'ubicazione e la data di entrata in servizio delle cabine di trasformazione media tensione - bassa tensione di loro proprietà, anche se installate presso locali di terzi.

Per la determinazione del limite della bassa tensione si fa riferimento alla legge 19 giugno 1955, n. 518.

B) ALLACCIAMENTI DA ESEGUIRSI SENZA CONTRIBUTO.

Per l'allacciamento alla rete in bassa tensione di utenze di potenza non superiore a 1000 watt, l'Impresa fornitrice non può richiedere alcun contributo di allacciamento, quando le utenze stesse siano situate in centri o nuclei provvisti del servizio elettrico e con almeno 200 abitanti, oppure, se fuori di questi, a non oltre 300 metri da una cabina di trasformazione media tensione - bassa tensione, di cui al comma a) e b) del precedente paragrafo A).

Qualora per le stesse utenze venga successivamente richiesto un aumento della potenza, l'impresa fornitrice ha facoltà di riscuotere sempre che nel frattempo non si siano verificate le condizioni di cui al

comma c) del punto 1) del successivo paragrafo C), un contributo solo per la maggiore potenza a disposizione calcolato sulla base dei corrispettivi previsti allo stesso paragrafo C) per gli allacciamenti da eseguirsi con contributi forfetizzati, oppure in base alle norme del paragrafo D) per gli allacciamenti da eseguirsi con contributi a preventivo.

Alle fini dell'applicazione del predetto limite di 1000 watt, si fa riferimento alla somma delle potenze messe a disposizione per illuminazione domestica ed usi elettrodomestici nei locali di una stessa abitazione, e, quando si tratti di locali adibiti ad usi diversi dalle abitazioni, alla somma delle potenze messe a disposizione nei locali di una stessa unità immobiliare (ufficio, negozio, laboratorio, ecc.) per illuminazione, forza-motrice ed usi commerciali o agricoli. Nelle somme predette non si tiene peraltro conto della potenza di forniture per usi diversi da quello per cui viene richiesto il nuovo allacciamento per potenza non superiore a 1000 watt, eventualmente fruite dallo stesso utente, se le forniture stesse siano state iniziate prima della data di entrata in vigore del provvedimento n.941.=

C) ALLACCIAMENTI DA ESEGUIRSI CON CONTRIBUTI FORFETIZZATI.

✓ 1) Allacciamenti di utenze da servire in bassa tensione.

a) Per gli allacciamenti di utenze in bassa tensione situate entro un raggio di 800 metri dalle cabine di cui al comma a) del paragrafo A) o entro un raggio di 300 metri dalle cabine di cui al comma b) dello stesso paragrafo, e che non rientrino tra quelle da allacciarsi senza contributo a norma del paragrafo B), l'impresa fornitrice ha facoltà di riscuotere un contributo di allacciamento commisurato alla potenza a disposizione, nella misura di:

h Lire 5.000 per kW, per gli allacciamenti di utenze situate entro un raggio di 300 metri dalle cabine di cui al comma a) del paragrafo A) o entro un raggio di 150 metri dalle cabine di cui al comma b) dello stesso paragrafo;

Lire 6.000 per kW, per gli allacciamenti di utenze situate entro un raggio compreso fra 300 e 800 metri dalle cabine di cui al comma a) del paragrafo A) o entro un raggio compreso fra 150 e 300 metri dalle cabine di cui al comma b) dello stesso paragrafo.

Le Imprese fornitrici sono tenute al frazionamento del corrispettivo unitario per kW, per potenze superiori a un kW.

b) Nel caso di edifici che non fruiscano ancora del servizio elettrico, o di ampliamenti di edifici già allacciati, se la richiesta dell'allacciamento è fatta direttamente dal singolo utente interessato e ricorrano le condizioni previste al paragrafo B), non può essere riscosso alcun contributo. Se invece non ricorrano dette condizioni, i corrispettivi del contributo, entro i limiti di distanza e nelle misure precisati al precedente comma a), si applicano alla potenza a disposizione richiesta dall'utente.

Nel caso ~~sta~~ richiesto l'allacciamento di un edificio che non fruiscano ancora del servizio elettrico, o l'estensione del servizio ad ampliamenti di edifici già allacciati, quando gli edifici stessi non abbiano carattere rurale e comprendano più di due unità immobiliari, i suddetti

corrispettivi, entro gli stessi limiti di distanza, vengono applicati alla potenza a disposizione richiesta; tale potenza peraltro non può essere assunta inferiore al valore corrispondente a 25 watt per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta dei singoli piani.

Per l'allacciamento di edifici a carattere rurale, nonché di edifici di altro tipo che non comprendano più di due unità immobiliari, i corrispettivi di cui al precedente comma a), entro i limiti di distanza sopra richiamati, vengono applicati alla potenza a disposizione richiesta.

c) Nel caso di edifici allacciati alla rete, per i quali il contributo di allacciamento sia stato corrisposto in base alla norma di cui al precedente comma b), che stabilisce la potenza di 25 watt per ogni metro quadrato della superficie, nessun ulteriore contributo può essere riscosso, sia per le nuove utenze che per aumenti di potenza di quelle in atto, fino a una potenza a disposizione totale per ciascuna unità immobiliare (appartamento, ufficio, negozio, laboratorio, ecc.) di:

4 kW complessivamente per illuminazione domestica e usi elettrodomestici;

5 kW complessivamente per illuminazione e forza motrice o usi commerciali.

Qualora la potenza a disposizione totale per ciascuna unità immobiliare superi i limiti predetti, per ogni kW eccedente ai limiti stessi si applicano i corrispettivi di cui al precedente comma a).

La norma del presente comma c) si applica anche nel caso degli edifici comunque già allacciati alla rete alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, quando gli edifici stessi non abbiano carattere rurale e comprendano più di due unità immobiliari, sempre entro i limiti di distanza prima precisati.

d) Quando sia richiesto l'allacciamento di uno o più fabbricati di abitazione che sorgano in centri residenziali di nuova formazione o in aree destinate dalla pubblica autorità a sviluppo urbanistico, oltre i limiti di distanza precisati al precedente comma a), e la potenza dell'allacciamento non sia complessivamente inferiore a 30 kW da erogarsi da una cabina di trasformazione media tensione - bassa tensione, per la determinazione del contributo, indipendentemente dalla distanza dalle cabine esistenti, si applicano le norme di cui ai precedenti comma b) e c) relative agli edifici comprendenti più di due unità immobiliari. In tal caso si applica il corrispettivo di Lire 6.000 per kW, senza ulteriori addebiti.

O m i s s i s